CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.)– Anno 2026.

Il giorno ventisette ottobre dell'anno duemilaventisei (27/10/2026) alle ore dieci e minuti zero a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento e nelle forme previste dal "*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica della seduta del consiglio comunale, della giunta comunale e degli altri organi collegiali dell'ente*" approvato con deliberazione del consiglio n. 15 del 21.04.2022, si è riunito, anche in video conferenza, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera, il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Fulvio Debenedetti, Presidente del Consiglio Comunale.
Sono presenti altresì agli assessori esterni Massimiliano Bassi e Margherita Mariella;
Partecipa il segretario generale dott.ssa Monica Para

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. Marzia Baldassarre - Sindaco	Sì
2. Silvestri Sandra - Consigliere	Sì
3. Trucchi Giuseppe - Vice Sindaco	Sì
4. Vagnetti Elisa - Consigliere	Sì
5. Albanese Alessandro - Assessore	Sì
6. Gazzano Gianluca - Consigliere	Sì
7. Di Vito Massimiliano - Assessore	Sì
8. Merlo Annastella - Consigliere	Sì
9. Debenedetti Fulvio - Consigliere	Sì
10. Guglielmi Pietro Paolo - Consigliere	Sì
11. Bertaina Federico - Consigliere	Sì
12. Bonavia Barbara - Consigliere	Sì
13. Sattanino Davide - Consigliere	No
14. Laganà Marco - Consigliere	Sì
15. Sferrazza Martina - Consigliere	Sì
16. Iacobucci Massimiliano - Consigliere	Sì
17. Albanese Veronica - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 4 posto all'odg riguardante l' "*Revisione periodica delle partecipate pubbliche (art. 20 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii) – anno 2026"* e cede la parola al sindaco per l'illustrazione della pratica.

Sindaco spiega che la legge chiede ogni anno la verifica delle partecipazioni che gli enti hanno presso le società sottolineando che nel caso di Bordighera l'ente detiene una partecipazione abbastanza bassa presso la fondazione per la promozione dell'università nel ponente ligure PUPOLI.

DATO ATTO che vengono conservate agli atti la registrazione audio digitale e la registrazione video della trattazione della presente proposta, a cura della segreteria generale e che le stesse vengono messe a disposizione, ai sensi de legge, rispettivamente tramite inserimento sul sito internet istituzionale e pubblicati sulla rete internet;

Il Presidente dato atto che l'argomento è stato ampiamente trattato e non vi sono altre richieste di interventi, passa alla votazione della pratica che esprime i seguenti dati:
- votanti: n.16
- favorevoli: n.14
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 4 (Laganà, Sferrazza, Albanese Veronica e Iacobucci);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito t.u.s.p.) ad oggetto: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto in particolare l'articolo 20 del t.u.s.p. che dispone l'obbligo in capo alla pubbliche amministrazione di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione nel caso in cui:
a. le società partecipate non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 sotto riportato;
b. le società partecipate risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c. le società partecipate svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. le società partecipate nel triennio abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e. le società partecipate siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f. sussista la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. sussista la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 4 del t.u.s.p. le pubbliche amministrazioni:
- comma 1 non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- comma 2 fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Preso atto che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, le partecipazioni societarie devono essere analiticamente motivate anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria anche in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (articolo 1 t.u.s.p.);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del consiglio comunale:
- n. 1 del 04.03.2021 ad oggetto: "Adesione alla trasformazione della Società per la Promozione dell'Università nell'Imperiese spa in Fondazione di partecipazione", procedura di trasformazione in corso;
- n. 35 del 03.11.2021 ad oggetto: "Adesione alla trasformazione della Società per la Promozione dell'Università nell'Imperiese spa in Fondazione di partecipazione – approvazione statuto"

Preso atto che il Comune di Bordighera detiene la seguente partecipazione secondo il dettaglio riportato nella scheda riepilogativa redatta secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22/2018 (Allegato):

1. Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI (trasformata dal 01.05.2023 dalla Società Promozione Università s.p.a.)	2,85 %

Dato atto che l'oggetto sociale della società de qua, come testualmente recita l'art. 1 dello Statuto della Fondazione P.U.PO.LI è " – *promuovere ed organizzare nel Ponente Ligure corsi universitari, post-diploma ed iniziative culturali e formative di livello universitario e post-universitario o, comunque, di elevata qualificazione professionale";*

Richiamato l'art. 3 dello statuto comunale ai sensi del quale *"1. La Città di Bordighera rappresenta in via generale i propri cittadini e cura gli interessi della comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione di tutti gli interessati all'azione amministrativa. 2. Promuove nella sua azione l'attuazione del principio delle pari opportunità, senza differenze di sesso, razza o religione e di ogni altra condizione personale o stato sociale.3. Favorisce il diritto allo studio e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro".*

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 51 del 07.08.2026 con la quale si è dato atto che:

- il Comune di Bordighera detiene la partecipazione riconducibile al Gruppo Amministrazione Pubblica nella Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure c.d. Fondazione P.U.PO.LI. (quota 2,85%);
- la partecipazione detenuta nella Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure c.d. Fondazione P.U.PO.LI non rientra per l'anno 2025 nell'area di consolidamento ricorrendone i parametri economico – patrimoniali dell'irrilevanza secondo le risultanze contabili analiticamente dettagliate;

Visto l'esame ricognitivo redatto secondo il modello di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 22/2018 (allegato) redatto secondo i dati trasmessi dalla Fondazione Pupoli (agli atti prot. n. 20158 del 05.06.2026);

Valutate:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- il soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati mediante l'attività e i servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'ente;

Rilevato che la partecipazione alla Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI da parte di questo comune tende al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente chiaramente sottese al richiamato disposto statutario e che, quindi, sussistono le ragioni di pubblico interesse al legittimo mantenimento della stessa partecipazione;

Richiamate, altresì, rispettivamente le seguenti deliberazioni del consiglio comunale e del commissario prefettizio:
- n. 44 del 26.09.2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate detenute dal Comune di Bordighera ai sensi dell'articolo 24 del t.u.s.p. e si è dato atto che non sussiste la necessità di adottare attività di razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione;
- n. 4 del 30.12.2025 con la quale si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Bordighera per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti (agli atti prot. n. 31658 del 09.09.2026);

Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Sentita in data 22 ottobre 2026 la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto di votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 16 presenti e votanti):

- favorevoli n. 12
- contrari n. 0

- astenuti n. 04 (Laganà, Sferrazza, Albanese Veronica e Iacobucci)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non ricorre la necessità di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure di seguito Fondazione P.U.PO.LI – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa:
- alla Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure (Fondazione P.U.PO.LI) in qualità di Fondatore;
- alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Liguria (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)
- alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro con le modalità già individuate con DM 25.01.2015 (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – enti controllati – società partecipate" ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

-ooOoo-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Generale
sig. Fulvio Debenedetti	Dott.ssa Monica Para

_____ _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Para

Bordighera, lì 05/11/2026 _____

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T A'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

❑ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

× Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Para

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.